

COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 DEL 30-04-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER "ATTIVAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 2, LETT. D E E DELLO STATUTO DELL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA LACUALE".

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X	
GRASSI ENRICA	x	
CONTI FIORENZO	x	
MASSAINI CINZIA		X
LAMBERTI MAURO	x	
LEONI MARIO	X	
LEONARDI MARIO	x	
CAMMARANO ALESSANDRO	x	
MILAZZO MAURIZIO	X	
FRANCHI FRANCO		X

Componente	Presente	Assente
PUOTI RODOLFO	X	
OSTONI MASSIMO		x
DIANO ALBERTO		x
*		

Numero totale PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

E' assente l'assessore esterno sig.ra: Faccini Cristina

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali del bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, in materia di demanio lacuale, è attualmente svolto dall'Autorità di bacino lacuale quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 6/2012;

-ai sensi del predetto articolo 48, nonché della d.g.r.13/6/2012 n. 9/3634 "Approvazione delle linee guida degli statuti delle autorità di bacino lacuale ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 6/2012" "le funzioni delle Autorità devono essere individuate dallo Statuto anzitutto con riferimento ai compiti ad esse assegnati dalla Legge [...]. Inoltre le Autorità, per i comuni associati, attuano, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge e rilasciano il preventivo parere che i comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi. Le Autorità possono inoltre gestire attività non autoritative purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione (ai sensi dell'art.48, c. 11, della Legge)";

Visto il vigente Statuto dell'Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla che prevede, tra gli altri, all'art. 2, i seguenti compiti:

"[...]

- d) la promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle argomentazioni legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate, in riferimento altresì a dinamismi di supporto ad attività sociali, culturali, e ludiche comunque finalizzate all'utilizzo e alla valorizzazione delle aree demaniali secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Ente:
- e) lo svolgimento di ogni attività collaterale o collegata con lo scopo principale. Tra queste l'Ente si impegna a favorire la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali ed alle aree circostanti;
- f) la eventuale gestione, per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, di altri servizi e funzioni; g) di eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali";

Preso atto che la L.R. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo":

- attribuisce ai Comuni l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni relative a:
- a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;
- -che, inoltre, l'art. 11, c.4 recita testualmente: "Le attività d'informazione e accoglienza ai turisti sono svolte da enti pubblici **anche associati**, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio..."

Preso atto che con legge 07/04/2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il legislatore nazionale è intervenuto con l'intento di ri-definire l'ordinamento di detti Enti secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, incentivando le fusioni tra enti locali e le convenzioni per creare ambiti territoriali ottimali all'esercizio di ciascuna funzione;

Atteso che:

- l'Autorità, in conformità ai propri principi statutari sopra richiamati, sta attivando una comune strategia di sviluppo locale anche attraverso la promozione delle attività turistiche tramite l'organizzazione di un coordinamento e una gestione operativa unitaria delle varie realtà esistenti nel territorio del bacino lacuale di competenza;
- a Porlezza è presente un ufficio di informazione che l'Autorità considera ottimale per la realizzazione, nella parte comasca del territorio di riferimento, del suddetto sviluppo, in modo efficace, economico, coordinato e condiviso;

Rilevato che:

- gli uffici di informazione turistica rappresentano una delle fondamentali articolazioni delle attività di promozione attraverso cui si realizza il diretto contatto con il turista;
- un funzionale sportello, tecnicamente attrezzato, centrale nella qualificazione di un'area turistica, informa il turista sulle capacità ricettive, l'offerta di ristorazione, le eccellenze monumentali ed ambientali e le manifestazioni:

Preso atto che lo spirito della legge regionale per il turismo è informata al principio della più ampia e piena collaborazione tra Enti Pubblici e tra questi e gli operatori privati a vario titolo interessati alla qualificazione di un'area in termini di accoglienza turistica;

Vista la bozza di convenzione composta da nr 10 articoli e che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art.30;

Presenti votanti n. 9,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- -di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- -di approvare, per le motivazioni elencate in premessa, l'allegata bozza di convenzione composta da nr 10 articoli;
- -di dare mandato ai Responsabili dei servizi competenti per l'espletamento di tutti gli atti conseguenti.

INDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 9,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267/00.

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 2, LETT. D e E DELLO STATUTO DELL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA LACUALE.

RILEVATO che:

-l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali del bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, in materia di demanio lacuale, è attualmente svolto dall'Autorità di bacino lacuale quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 6/2012;

-ai sensi del predetto articolo 48, nonché della d.g.r.13/6/2012 n. 9/3634 "Approvazione delle linee guida degli statuti delle autorità di bacino lacuale ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 6/2012" "le funzioni delle Autorità devono essere individuate dallo Statuto anzitutto con riferimento ai compiti ad esse assegnati dalla Legge [...]. Inoltre le Autorità, per i comuni associati, attuano, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge e rilasciano il preventivo parere che i comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi. Le Autorità possono inoltre gestire attività non autoritative purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione (ai sensi dell'art.48, c. 11, della Legge)";

VISTO il vigente Statuto dell'Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla che prevede, tra gli altri, all'art. 2, i seguenti compiti:

"[...]

- d) la promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle argomentazioni legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate, in riferimento altresì a dinamismi di supporto ad attività sociali, culturali, e ludiche comunque finalizzate all'utilizzo e alla valorizzazione delle aree demaniali secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Ente;
- e) lo svolgimento di ogni attività collaterale o collegata con lo scopo principale. Tra queste l'Ente si impegna a favorire la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali ed alle aree circostanti;
- f) la eventuale gestione, per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, di altri servizi e funzioni; g) di eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali";

PRESO ATTO che la L.R. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo":

- attribuisce ai Comuni l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni relative a:
- a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;
- -che, inoltre, l'art. 11, c.4 recita testualmente: "Le attività d'informazione e accoglienza ai turisti sono svolte da enti pubblici anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio..."

PRESO ATTO che con legge 07/04/2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il legislatore nazionale è intervenuto con l'intento di ri-definire l'ordinamento di detti Enti secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, incentivando

le fusioni tra enti locali e le convenzioni per creare ambiti territoriali ottimali all'esercizio di ciascuna funzione;

ATTESO che:

- l'Autorità, in conformità ai propri principi statutari sopra richiamati, intende attivare una comune strategia di sviluppo locale anche attraverso la promozione delle attività turistiche tramite l'organizzazione di un coordinamento e una gestione operativa unitaria delle varie realtà esistenti nel territorio del bacino lacuale di competenza;
- a Porlezza è presente un ufficio di informazione che l'Autorità considera ottimale per la realizzazione, nella parte comasca del territorio di riferimento, del suddetto sviluppo, in modo efficace, economico, coordinato e condiviso;

RILEVATO che:

- gli uffici di informazione turistica rappresentano una delle fondamentali articolazioni delle attività di promozione attraverso cui si realizza il diretto contatto con il turista;
- un funzionale sportello, tecnicamente attrezzato, centrale nella qualificazione di un'area turistica, informa il turista sulle capacità ricettive, l'offerta di ristorazione, le eccellenze monumentali ed ambientali e le manifestazioni;

PRESO ATTO che lo spirito della legge regionale per il turismo è informata al principio della più ampia e piena collaborazione tra Enti Pubblici e tra questi e gli operatori privati a vario titolo interessati alla qualificazione di un'area in termini di accoglienza turistica;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

- 1. L'Autorità, in forza dei propri principi statutari, intende sostenere la vocazione turistica del demanio lacuale e delle aree circostanti, in modo coordinato e condiviso, con lo scopo di dare continuità ed implementare le iniziative fino ad ora intraprese dai singoli comuni e creare un sistema coerente ed omogeneo che valorizzi le risorse storiche, artistiche, architettoniche e naturalistiche di competenza, promuovendole nei più ampi circuiti promozionali.
- 2. A tale fine le parti approvano e sottoscrivono la presente convenzione con la quale:
 -attivano e disciplinano la delega già contenuta nell'art. 2, lett. d) ed e) dello statuto dell'Autorità per programmare, in particolare, in modo associato ed integrato le attività di promozione, informazione ed accoglienza turistica, di competenza dei comuni singoli o associati, favorendo lo sviluppo, il consolidamento e l'innovazione dell'offerta turistica secondo gli standard regionali;
- -disciplinano il comodato gratuito dell'ufficio di informazione turistica, presente a Porlezza, che l'Autorità ha individuato come ottimale per la realizzazione della promozione turistica, in modo efficace, economico, coordinato e condiviso nella parte comasca del territorio di riferimento;

ART. 2 - DURATA

- 1. La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e può essere rinnovata per tutta la durata dell'Autorità.
- 2. Le parti possono recedere unilateralmente con deliberazione dell'organo competente da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, escludendosi interruzione del rapporto in corso d'anno.
- 3. Restano a carico del Ente recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

4. In caso di scioglimento e/o di estinzione dell'Autorità, in quanto ente delegato, la Convenzione cessa, ad esclusione del caso di costituzione di nuovo ente che subentri in tutti i rapporti attivi e passivi.

ART.3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

La gestione associata avviene direttamente attraverso l'Autorità, individuata quale ente delegato responsabile della gestione medesima, che provvede all'organizzazione del servizio.

L'Autorità, in qualità di ente responsabile della gestione e nell'ambito del potere di organizzazione del servizio, individua quale sito operativo nel quale svolgere concretamente i compiti e le funzioni previste dalla presente Convenzione, l'Ufficio di informazione turistica del Comune di Porlezza sito in Lungolago Matteotti.

Annualmente verrà predisposto dall'Autorità il Piano Annuale di Attività Turistica del demanio lacuale che dovrà contenere:

- la descrizione della strategia per lo sviluppo turistico
- il quadro sintetico dei prodotti turistici di cui è prevista la realizzazione
- il quadro sintetico dei progetti e delle attività a valenza pluriennale
- il piano di dettaglio annuale con quantificazione dei costi e la tempistica di realizzazione
- il quadro economico finanziario con individuazione delle fonti di finanziamento, criteri di riparto dei costi e relativi importi.

Il Piano dovrà conformarsi ai seguenti indirizzi generali:

- -Sostenibilità: favorire lo sviluppo del settore con riguardo alla sostenibilità degli obiettivi individuati in relazione all'impiego delle risorse e alla loro salvaguardia.
- -<u>Integrazione</u>: con riferimento all'impiego sinergico delle risorse, alle relazioni fra i diversi settori economici ed allo sviluppo di sinergie con le realtà Associative esistenti maggiormente rappresentative nel settore di riferimento, le Fondazioni che abbiano come fine la promozione turistica e culturale del territorio e del lago.
- -<u>Valorizzazione paesistica e ambientale</u>: integrazione, nelle politiche di comunicazione da esso individuate, della dimensione paesistico-ambientale del bacino lacuale.

Individuazione beni o sistemi storico-culturali locali nell'ottica di una promozione del turismo culturale ricercando sinergie con i documenti di programmazione locale, provinciale, regionale.

Rivitalizzazione dei Comuni rivieraschi in cui i tradizionali circuiti turistici sono caratterizzati da una forte stagionalità.

<u>Consultazione</u>: Il Piano deve favorire la partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti, al fine di verificare la compatibilità tra le strategie e le reali esigenze del territorio e del demanio lacuale e raccogliere idee-progetto.

Obiettivi del Piano sono:

- proporre e comunicare una immagine turistica dell'ambito territoriale e di Porlezza, in particolare;
- la messa in rete del sistema informativo turistico locale;
- promuovere lo sviluppo di imprese turistiche esistenti o nuove. La promozione dovrà ovviamente coinvolgere soggetti economici dei settori collegati al turismo quali, ad esempio, la ristorazione, l'agricoltura, l'artigianato di tradizione ecc.

Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

- 1. L'Autorità si impegna a:
 - -assolvere le funzioni delegate attraverso i propri organi;
 - -individuare le professionalità qualificate all'espletamento dei servizi;
 - -approvare il Piano Annuale di Attività Turistica preventivamente deliberato dalle Giunte Comunali dei Comuni interessati entro il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione;
 - -redazione dei progetti e del materiale divulgativo in campo turistico, sia direttamente che tramite affidamento, incarico o Convenzione con enti, associazioni o Ditte specializzate;
 - -individuazione delle linee di finanziamento di progetti in campo turistico (Regione, Provincia, Stato, comunitari, privati) e relativa attivazione e gestione;
 - -attività di coordinamento ed eventuale organizzazione, degli eventi e delle manifestazioni che si svolgono nel bacino di riferimento, al fine di una più efficace calendarizzazione, e promozione di quelli a maggior valenza turistica;
 - -instaurazione di un confronto collaborativo continuo, ma rispettoso delle singole autonomie e scelte, con enti ed associazioni (Pro Loco, FAI, Comunità Montana, BIM, Fondazione Cariplo, ecc.) che operano localmente nel settore, al fine di coordinare ed integrare gli interventi rendendoli più efficaci;
 - -attivazione di specifici percorsi di formazione degli operatori del settore:
 - -attivazione di stages;

-attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede, spese di pulizia, riscaldamento e cancelleria, le spese proprie per la gestione ed il funzionamento dell'ufficio, personale, utenza telefonica, energia elettrica, hardware e software, salvo diversa pattuizione tra le parti.

2. Il Comune di Porlezza si impegna a:

- -mettere a disposizione, a titolo gratuito, la sede, le strutture e le attrezzature dell'attuale ufficio turistico;
- -dare, sin da ora, il proprio consenso, alla localizzazione all'interno del medesimo di un ufficio biglietteria della Navigazione e di un punto FAI e di quant'altro ritenuto opportuno per il perseguimento dei fini della presente convenzione;
- -individuare una figura di riferimento comunale che svolga le attività di collegamento tra i due enti e di impulso alla gestione associata.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

- 1. Le spese sostenute dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni derivanti dal presente atto, non coperte da appositi finanziamenti, sono imputate ai Comuni per i quali viene svolta direttamente l'attività e scomputate dai relativi canoni demaniali in sede di liquidazione degli stessi.
- 2. L'Autorità di Bacino si obbliga a redigere apposito rendiconto annuale delle attività comprese nel Piano Annuale di Attrattività Turistica e del relativo riparto.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti, in prima istanza si cercherà una soluzione bonaria.

In caso di mancata risoluzione bonaria è competente il Foro di Como.

ART.10 - NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa speciale in materia turistica e di demanio lacuale contenuta nella legislazione regionale.

Eventuali modifiche non sostanziali alla presente convenzione possono essere apportate in sede di approvazione del Piano Annuale di Attrattività Turistica di cui ai precedenti art. 3 e 4.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMUNE DI PORLEZZA IL SINDACO

L'AUTORITA' DI BACINO CERESIO PIANO E GHIRLA IL PRESIDENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e smi

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Erculiani rag. Sergio Il Segretario F.to Ciraulo dott.ssa Maria

NR. 258118

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno O4 105 1 2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.

134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale

DI PORTEZZA Como Il Segretario Ciraulo dottissa Maria